

SENATO ACCADEMICO	12 luglio 2006
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18 luglio 2006
DECRETO RETTORALE DI	Rep. n. 1486/2006
EMANAZIONE	Prot. n. 19923/2006 - 26 settembre 2006
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Personale Docente</u>
ENTRATA IN VIGORE	26 settembre 2006

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006 N. 164

Sommario

CAPO I – PARTE	GENERALE	2
Articolo 1 - C)ggetto	2
Articolo 2 - P	Programmazione	3
CAPO II – TRASI	FERIMENTI	3
Articolo 3 - A	attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità del procedimento	3
Articolo 4 - R	Pequisiti	4
Articolo 5 - P	resentazione delle domande	5
Articolo 6 - P	rocedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione	5
Articolo 7 - P	Provvedimento di trasferimento	6
CAPO III – MOB	BILITÀ INTERNA	6
Articolo 8 - P	Procedure	7
Articolo 9 - E	sclusione dalle procedure di mobilità	8
Capo IV - EFFIC	ACIA	8

Articolo 10 - Efficacia e pubblicità	
--------------------------------------	--

CAPO I – PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 164, disciplina le procedure per la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori nell'ambito dell'Università di Ferrara.
- 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministero" il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) per "Università" l'Università degli Studi di Ferrara;
 - c) per "Rettore" il Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - d) per "trasferimento" il provvedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio da altra sede universitaria di un professore o ricercatore nella stessa posizione organica occupata nell'Amministrazione di provenienza;
 - e) per "mobilità interna" la procedura mediante la quale i professori e i ricercatori dell'Università sono inquadrati in un diverso settore scientifico-disciplinare nell'ambito della Facoltà di appartenenza, nonché la procedura con la quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio di un professore o ricercatore titolare della stessa qualifica e appartenente ad altra Facoltà dell'Università.
- 3. Il posto di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore è coperto se la Facoltà ha a disposizione il relativo finanziamento e sia stata preventivamente accertata e impegnata dai competenti organi accademici la disponibilità finanziaria necessaria per assicurare la sua utilizzabilità.

Articolo 2 - Programmazione

- Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, le Facoltà, sentite le strutture didattiche interessate, formulano motivate proposte in merito.
- 2. In attuazione degli obiettivi didattici compresi nella programmazione e al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti per soddisfare le proprie esigenze didattiche e scientifiche, le Facoltà, nel rispetto delle modalità di cui al capo III, possono proporre, su domanda degli interessati e previo parere favorevole del CUN, nell'ambito della stessa Facoltà, il passaggio per mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità.
- 3. Sulla base delle proposte pervenute dalle Facoltà, ai sensi del primo comma, il Senato Accademico, coerentemente con quanto previsto dal piano strategico di programmazione triennale, in sede di programmazione del fabbisogno del personale docente e ricercatore:
 - verifica la congruità delle proposte formulate con la programmazione didattica delle singole
 Facoltà, nonché la congruenza tra le modalità di copertura proposte e le esigenze didattiche
 (eventualmente anche assistenziali) e di ricerca;
 - in caso di esito positivo, approva la proposta di copertura del posto e avanza immediata richiesta al Consiglio di Amministrazione per l'accertamento della disponibilità finanziaria e l'assunzione del relativo impegno di spesa.
- 4. Per quanto attiene alle disponibilità delle singole Facoltà, in caso di trasferimento e mobilità interna, il Senato Accademico assumerà proprie decisioni coerentemente alla normativa nazionale ed alle direttive ministeriali.

CAPO II – TRASFERIMENTI

Articolo 3 - Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità del procedimento

 In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.

- 2. Nell'avviso devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce il posto da coprire e i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l'avviso può prevedere anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare tali esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparative previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.
- 3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affissione all'albo ufficiale dell'Università, all'albo della Facoltà interessata e sul sito Web dell'Ateneo.
- 4. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 4 - Requisiti

- 1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura di posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore, gli appartenenti alle medesime qualifiche in servizio presso università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di aspettativa, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- 2. Il docente o il ricercatore devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il posto è messo a concorso o a settore affine stabilito dal bando; in quest'ultimo caso l'aspirante al trasferimento deve essere in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto del trasferimento.
- 3. Non possono partecipare alla procedure di trasferimento indette dall'Università i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.
- 4. La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Articolo 5 - Presentazione delle domande

- Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono essere presentate al Preside della Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.
- I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3. Alle domande i candidati allegano:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
 - b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
 - c) le pubblicazioni e i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.
- 4. Il bando potrà fissare un numero massimo di pubblicazioni.
- 5. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
- 6. Non verranno presi in considerazione i titoli non indicati nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 3; né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 6 - Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

- Nel caso siano state presentate più domande, ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento.
- 2. Il Consiglio di Facoltà valuta il profilo scientifico dei candidati con riferimento al curriculum scientifico complessivo, alla documentazione e ai titoli presentati.
- 3. Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i criteri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 164.

- 4. Nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori sono valutati tra i titoli allegati, oltre a quelli indicati al precedente comma, i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di assegni di ricerca, la partecipazione a programmi di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
- 5. Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti.
 I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.
 Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del
- 6. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 7. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, dei profili professionali dei candidati.

Articolo 7 - Provvedimento di trasferimento

Consiglio di Facoltà.

- 1. Il trasferimento è disposto con Decreto del Rettore e decorre di norma dal I novembre successivo. Il provvedimento del Rettore è definitivo.
- 2. Il Decreto Rettorale è notificato a tutti i candidati entro 20 giorni dall'emanazione. Entro lo stesso termine, il Rettore notifica a tutti gli interessati la deliberazione del Consiglio di Facoltà nel caso in cui lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata.
- 3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione.

CAPO III – MOBILITÀ INTERNA

Articolo 8 - Procedure

- In attuazione della programmazione didattica di cui all'art. 2, l'Università può disporre la procedura di mobilità interna di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni dall'avviso di mobilità interna affisso all'albo dell'Università e delle strutture didattiche interessate e sul sito Web dell'Ateneo. L'avviso di mobilità interna è inviato anche per posta elettronica a cura del Preside a tutti i docenti o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari interessati;
- b) per la mobilità interna da una Facoltà all'altra è richiesta una permanenza di almeno un anno nella Facoltà di provenienza ovvero il nulla-osta di questa alla mobilità;
- c) valutazione positiva e, in caso di più domande, comparata del curriculum e dei titoli effettuata dal Consiglio di Facoltà, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno di una commissione di docenti e ricercatori confermati, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o nei settori affini, composta nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 6, comma 7, del presente regolamento.
- 2. Al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità purché abbiano adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto di mobilità.
- 3. Il Consiglio di Facoltà effettua la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 4. Il Consiglio di Facoltà può decidere con motivata delibera di non procedere alla chiamata.
- 5. In caso di mobilità interna ad altra Facoltà, il passaggio del docente è disposto previo pareri favorevoli del Consiglio della Facoltà cui appartiene il docente e del Senato Accademico.
- 6. Le procedure di mobilità interna di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si concludono con il provvedimento del Rettore, da adottarsi entro 40 giorni dal loro avvio. Il provvedimento avrà effetto di norma dal I novembre successivo.
- 7. Il Decreto del Rettore ha natura definitiva. Esso è comunicato a tutti gli interessati entro 20 giorni dall'emanazione.

Articolo 9 - Esclusione dalle procedure di mobilità

1. Non possono partecipare alle procedure di mobilità i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.

Capo IV - EFFICACIA

Articolo 10 - Efficacia e pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2006.
- 2. Lo stesso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.